



179
p. 179

21.11.17, che i provvedimenti di dispensa dal servizio da adottarsi in seguito a decisioni di epurazione di 1° grado, debbono avere decorrenza dalla data in cui la decisione stessa è divenuta definitiva per il decorso dei termini concessi per l'impugnativa.

Pertanto, il Direttore Generale, valendosi del mandato attribuitogli dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 1° dicembre 1945, per la immediata attuazione dei provvedimenti di competenza dell'Amministrazione a norma dell'art. 5 del D.L. 9 novembre 1945 n. 702, salvo ratifica del Consiglio stesso, ha disposto l'attuazione, nei confronti del suddetto impiegato, del provvedimento di dispensa dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, con effetto dal 30 agosto 1945.

Più premesso, il Direttore Generale, sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il provvedimento con il quale, a modifica della deliberazione del 4 dicembre 1945, il segretario